

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa TICLI Sara Venere Concetta nata a Vittoria il 9.8.1974 e residente in via Ponte Olivo, 141 Niscemi c.f.TCLSVN74M49M088J rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q), con studio in via Cesare Battisti 108, ivi elettivamente domiciliata ed intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del legale rappresentante p.t.
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO in persona del legale rappresentante p.t.

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA ,
in persona del legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017

scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

La Prof.ssa Ticli, è una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate Milanese in data 1.9.012 (doc. 1).

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria (doc.2) collocandosi, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d fase B1 **con priorità** rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando 28 ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare la docente con punteggio 59 + 6 ha indicato quali ambito preferito quello della Regione Sicilia 008 provincia di Catania .

Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Catania (ambito 008) e successivi in data 29.7.016 per il medesimo posto

sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni come da bollettino che si allega .

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Catania risultano assegnati docenti per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: Buonpane Emanuela Nunzia (punti 12), Bontempo Rosalia (18), Barbella Filippo (25), Barone Maria (27), Brischetti Letizia (21), Bertolami Laura (30), Basile Loredana (50), Cacciola Anna (27), Chimera Giuseppa (23), Chiarenza Grazia Carmela (28), Chiaramonte Eliana (20), Chiovetta Marilena (26), Celano Carmelina (15), Cammarata Daniela (15), Campione Marianna (21), Cannavò Maria Grazia (18), Cannizzo Miriam (36), Cannilla Rossana (21), Cunsolo Daniela Anna Rita (46), Conti Rosalia (19).

Al pari su Agrigento e Caltanissetta e Ragusa (0023,0024 e 0028) risultano collocati nella fase B2, B3 , C e D:

Sicilia	Agrigento	VITELLO	ELEONORA
Sicilia	Agrigento	VETRO	ARCANGELA
Sicilia	Agrigento	VIVACQUA	GIACOMO
Sicilia	Caltanissetta	ABATE	MARIA AGNESE
Sicilia	Caltanissetta	CANTARO	ANTONELLA LAURA
Sicilia	Caltanissetta	CRAVANA	GIUSEPPINA
Sicilia	Caltanissetta	FLORIDIA	GRAZIA

Sicilia	Caltanissetta	FERRARA	FERDINANDO
Sicilia	Caltanissetta	FERRERI	LORIANA
Sicilia	Caltanissetta	GIALLOMBARDO	CLEMENTINA
Sicilia	Caltanissetta	GIUNTA	BENEDETTA
Sicilia	Caltanissetta	GINEVRA	SANDRA
Sicilia	Caltanissetta	LO BARTOLO	GIUSEPPE
Sicilia	Caltanissetta	ALFIERI	LUCIANA ROSARIA
Sicilia	Caltanissetta	LAMANTIA	PATRIZIA
Sicilia	Caltanissetta	MINGOIA	ANTONELLA
Sicilia	Caltanissetta	MARGIOTTA	FRANCESCA ELISA
Sicilia	Ragusa	BOCCHIERI	IRENE
Sicilia	Ragusa	BAGLIERI	LOREDANA
Sicilia	Ragusa	BELLUARDI	AUSILIA
Sicilia	Ragusa	BONOMO	MONICA
Sicilia	Ragusa	BRULLO	PAOLA
Sicilia	Ragusa	BRANCHETTI	FABRIZIA
Sicilia	Ragusa	BATTAGLIA	GIOVANNA
Sicilia	Ragusa	OCCHIPINTI	GIOVANNA
Sicilia	Ragusa	OCCHIPINTI	GABRIELLA
Sicilia	Ragusa	CICERO	ANNALISA
Sicilia	Ragusa	CALDARELLA	ADRIANA
Sicilia	Ragusa	CIARCIÀ	GIULIA

(doc. 3)

Invece seppur la professoressa Ticli abbia avuto riconosciuto il **punteggio base 59 oltre il ricongiungimento al figlio ed abbia** indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza,(prime preferenze Catania provincia Ambito A008 e successivamente gli altri) non le è stata assegnato il movimento richiesto.

Difatti, in data 3.8.016 l'amministrazione scolastica ha comunicato alla ricorrente: *"che per l'a.s. 2016/2017 non ha ottenuto il movimento richiesto (doc. 4).* contrariamente ai controinteressati i quali invece proprio a seguito di conciliazione si sono visti assegnare l'ambito indicato dalla ricorrente;

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 31.8.016 la ricorrente, si vedeva costretta a recarsi a Milano presso l'Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate Milanese non ottenendo l'ambito richiesto e dove tra qualche mese sarà ricostretta a tornare al termine dell'assegnazione provvisoria ottenuta I.-C. Galilei- Mazzini di Grammichele (doc. 5) ciò in virtù di una procedura viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione della
L. 107/2015 ;

La Prof.ssa Ticli sebbene titolare di un punteggio pari a 59 acquisito oltre ai 6 per il ricongiungimento al figlio in virtù dell'esperienza professionale proveniente dai 8 anni di servizio alle dipendenze della P.A. ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il

CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la

ricorrente è la **fase B1** tanto che la professoressa Costanzo è assunta in ruolo nel 2012 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità;

Ora le operazioni di mobilità sono state regolate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*

Più precisamente in ordine alla fase B , ai sensi dell'art 6, *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*

In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, *l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina"..

Orbene la ricorrente sebbene collocatasi in fase B 1, non si è vista assegnata il movimento richiesto presso ne su scuola ne su uno dei 13 ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle **fasi B2 , B3 C e D (successiva a quella della ricorrente)** sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Catania e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui **lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di**

preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover tornare a lavorare presso una sede distante di oltre 1500 Km dal luogo di residenza ove attualmente si trovano i propri figli minori ed il coniuge che vive a Niscemi ,(doc. 6) penalizzando in maniera discriminatoria nonché ogni più elementare norma posta a tutela della crescita dello stesso, del suo fabbisogno quotidiani atteso e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della

tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta "riserva di posti" a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo,

quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniore.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l’unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell’attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell’ormai famigerato algoritmo, e condannato l’amministrazione all’immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *“la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell’assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla*

base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza".

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *"legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore".* (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *"l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza"* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *"a ciascuna preferenza"*,

ovvero in relazione a “*ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze*”.

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell’ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.

2. Violazione L. 241/1990; Illegittimità della procedura;

I provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l’intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell’applicazione delle norme che non consente verificare l’esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Peraltro proprio di recente il Tar Lazio ha emesso una ordinanza interlocutoria evidenziando l’erroneità dell’algoritmo” di calcolo che ha gestito il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente sulla mobilità 2016, che ha deciso la sorte professionale di numerosi docenti coinvolti ordinando al Miur di rilasciare

“copia dei c.d. codici sorgente del software dell’algoritmo di gestione della procedura della mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/2017 di cui all’O.M. M.I.U.R n. 241 del 2016 nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica a cura di parte”.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto.

3. Istanza ex art 700 cpc

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, esso deriva dal fatto che la prof.ssa Ticli sebbene ora in assegnazione provvisoria presso L’Istituto G.Galilei di Grammichele sino al 30.8.017 al termine della quale sarà nuovamente costretta a lasciare la propria famiglia ed i propri figli con nuovo obbligo di presentarsi in servizio presso l’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate Milanese.

Appare evidente la lesione dei più elementari diritti di una lavoratrice che dopo ben **11 anni di insegnamento precario**, all’età di 45 anni, (doc.8) si vede costretta a lavorare così ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma, a circa 1500 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza, dovendovi tornare a breve , lasciando nuovamente i propri figli con la conseguente impossibilità di poter svolgere la propria attività educativa e lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali di potersi prendere cura dei propri figli minori e, non da

ultimo, economico-finanziarie e di salute.

Dopo anni di sacrifici e di “precariato” l’istante, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una sede nella propria città di residenza, aveva finalmente visto realizzarsi le proprie aspettative, di madre e moglie lavoratrice, di svolgere l’attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali.

In ordine al *periculum in mora*,” lo stesso è in re ipsa. *Il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e reddituale del lavoratore.*(Tribunale di Ravenna ordinanza n. 3684/016) (doc. 9)

Il *periculum* è pertanto insito nella illegittimità dei trasferimenti ed il protrarsi del tempo determinerà una situazione di assoluta precarietà.

Il tar lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/016, 5256/016 del 9.9.016 ritenendo “ *sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicchè in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità*”

A ciò si aggiunga che le condizioni di salute della ricorrente , a far data dal mese di agosto 2016 si sono

aggravate tanto che la stessa non potrà certamente rientrare nel mese di agosto 2016 presso la sede di titolarità di Milano anche in virtù dello stato di sofferenza che le arreca l'ipotesi di dover lasciare nuovamente il nucleo familiare così come accertato da apposito consulente (doc.10) ne sostenere i costi necessari per le cure e per il proprio sostentamento .

La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo e della crescita affettiva , educativa del di lei figlio .

Per effetto del mancato trasferimento, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustata, sia come donna, madre e moglie, che come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il mancato trasferimento presso l'ambito richiesto deve considerarsi come uno "sradicamento" definitivo ed ulteriore della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione dei figli, i quali finalmente erano riusciti a ricongiungersi con la madre che provvisoriamente li accompagna nel percorso scolastico, si ritrova costretta a

vivere lontano dai propri figli.

Come si evince dalle consistenti spese affrontate dalla ricorrente durante gli anni lontano dalla famiglia, bisogna evidenziare una grave crisi economica.

Per motivi di lavoro e di studio la famiglia non può trasferirsi anche a causa della sofferenza patita ed accertata per la lontananza dal nucleo familiare e la lontananza dai figli ed in particolare della figlia Giorgia Maria (doc.11) che peraltro non è stata ammessa al terzo anno delle scuole medie e con il rischio, stante anche la lontananza del padre, al termine della ottenuta assegnazione provvisoria di rivedersi presentare la stessa medesima situazione.

La chiesta cautela, sotto il profilo del *fumus boni iuris* , è altresì giustificata dalle gravi ripercussioni che il mancato accoglimento della domanda cautelare causerebbe, poi, alla ricorrente atteso che la stessa sebbene in assegnazione provvisoria a Grammichele presso l' Istituto Galileo Mazzini già per la prossima mobilità 2017/ 018 (si prevede nel mese di aprile - maggio 2017)(doc. 12) , sarà chiamata a presentare domanda di mobilità non conoscendo la sua effettiva sede e pertanto senza avere la certezza di presentare , nei dovuti termini, la predetta domanda, o , atteso che la stessa attualmente si trova assegnata alla sede di titolarità nella provincia di Milano, con grave ed imminente pregiudizio per se stessa e la propria famiglia.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia ex art. 669 bis e ss. c.p.c. e art. 700 c.p.c. accogliere , *anche inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente emettere decreto *inaudita altera parte* disponendo la immediata sospensione del provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Catania e di quelli inseriti in domanda del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dalla ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. **emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla** disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente previa disapplicazione della mail del 29.7.016 ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento della

ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A0008" nella Provincia di Catania **ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda**(Agrigento , Caltanissetta e Ragusa), secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra.

3. Successivamente accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità del provvedimento anche oer violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. di cui all'art. 28 DPR 487/97 di omesso trasferimento lesivo e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* da disporsi anche in via equitativa.
4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ma stante l'autocertificazione reddituale non soggiace al pagamento del contributo (doc. 13).

Messina /Caltagirone 22.3.2017

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s.

2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l’inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell’art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell’8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di

fissazione dell'udienza .

Messina / Barcellona P.G. 22.12.016

Avvocato

Vincenzo La Cava